

***Dichiarazioni antifasciste e concessione di spazi pubblici: il significato inclusivo ed esclusivo della Carta costituzionale\****

*di Francesca Paruzzo – Dottoressa di ricerca nell'Università degli Studi di Torino*

**ABSTRACT:** The twelfth and final transitional provision of the Constitution prohibits any form of reorganization “of the dissolved fascist party”. The contribution seeks to examine the legal scope of the mentioned rule as a limit to fundamental rights: the Constitution, in fact, recognizes, in the perpetuation of the fascist conception, a threat to the Republic and democracy. A threat which is still present: indeed, the fact that, from an historical point of view, fascism can be considered a phenomenon of the past, does not prevent the legal scope of the provision from continuing to have its own value for the future, in the event that such movements should recur.

**SOMMARIO:** 1. Premessa. Il caso. - 2. Libertà di manifestazione del pensiero, libertà di riunione e libertà di associazione. La difesa di Casa Pound. – 3. La questione fascista nell'ordinamento italiano. - 4. Inclusione ed esclusione nel patto costituyente. Una Costituzione antifascista e il limite alle libertà fondamentali riconosciute. – 5. Considerazioni conclusive.

**1. Premessa. Il caso**

*“I valori dell'antifascismo e della Resistenza e il ripudio dell'ideologia autoritaria propria del ventennio fascista sono valori fondanti la Costituzione repubblicana del 1948, sottesi*

---

\* Lavoro sottoposto a referaggio secondo le linee guida della Rivista.

*implicitamente all'affermazione del carattere democratico della Repubblica italiana e alla proclamazione solenne dei diritti e delle libertà fondamentali dell'individuo, ma anche affermati esplicitamente nella XII disposizione transitoria e finale della Costituzione [...] e nell'art. 1 della legge "Scelba" [...] che, nel dare attuazione alla predetta norma costituzionale, ha individuato come manifestazioni esteriori di ricostituzione del partito fascista il perseguire finalità antidemocratiche proprie dello stesso attraverso, tra l'altro, la minaccia o l'uso della violenza quale metodo di lotta politica, il propugnare la soppressione delle libertà costituzionali, lo svolgere propaganda razzista, l'esaltare principi, fatti e metodi propri del predetto partito, il compiere manifestazioni esteriori di carattere fascista e il denigrare la democrazia, le sue istituzioni o i valori della Resistenza"*<sup>1</sup>.

Il Tar Piemonte, con sentenza del 18 Aprile 2019, ribadisce, così, la legittimità delle delibere che numerosi Comuni italiani, negli ultimi anni, hanno deciso di approvare con la finalità di impegnare le proprie amministrazioni a subordinare la concessione di spazi pubblici alla sottoscrizione, da parte di chi intenda usufruirne, di una dichiarazione "antifascista"<sup>2</sup>.

Il caso in questione trae origine, infatti, dalla deliberazione n. 125 del 30 Novembre 2017, con cui il Comune di Rivoli decide di riservare l'utilizzo degli spazi comunali solo a chi rilasci una "dichiarazione esplicita di rispetto dei valori antifascisti sanciti dall'ordinamento repubblicano"<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Non può non farsi riferimento, in argomento, all'ordinanza pronunciata dal Tar Brescia in un caso del tutto analogo, in data 8 febbraio 2018. Tale pronuncia è stata, poi, confermata – sia pure solo, allo stato, in sede cautelare – dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, in data 17 maggio 2018, (ordinanza n. 2177/2018); il Consiglio di Stato, infatti, considerata "la natura di atto di indirizzo del provvedimento impugnato in primo grado esclude la sussistenza del lamentato danno grave e irreparabile", ha respinto la domanda cautelare presentata insieme al ricorso in appello dell'Associazione Casa Pound Italia. si veda, in tal senso, F. PARUZZO, *Il Tar Brescia rigetta il ricorso di Casa Pound: l'antifascismo come matrice e fondamento della Costituzione*, in *Osservatorio AIC*, n. 2/2018, 475-488.

<sup>2</sup> È una delibera, quella impugnata davanti al Tar Piemonte, che segue (e precede) quelle di numerosi altri Comuni. Il primo ad adottare atti in questo senso è stato il Comune di Pavia, in data 27 aprile 2017, seguito da quello di Siena che, in data 16 luglio 2017, ha approvato all'unanimità un atto di indirizzo politico dal titolo: "Valori della resistenza antifascista e dei principi della Costituzione Repubblicana". Vi è, poi, la delibera n. 781 del 19 dicembre 2017 del Comune di Brescia. Queste iniziative sono state seguite da numerosi altri enti locali tra la fine del 2017 e l'inizio del 2018: Prato, a inizio novembre 2017, San Giuliano Terme e poi Pontedera (entrambe in provincia di Pisa), Firenze, in data 18 dicembre 2017, Torino, in data 8 settembre 2017 e Milano, in data 13 aprile 2018 nella cui delibera si legge un'assunzione di impegno ad invitare la Città Metropolitana e i Comuni ad essa appartenenti, i Municipi e la Regione Lombardia a promuovere un indirizzo amministrativo analogo.

<sup>3</sup> In data 30 Novembre 2017, con deliberazione n. 125, il Consiglio comunale di Rivoli impegna l'amministrazione "a non concedere spazi pubblici a coloro i quali non garantiscano di rispettare i valori sanciti dalla Costituzione, professando e/o praticando comportamenti fascisti, razzisti e omofobi" e a subordinare la concessione di suolo pubblico, spazi e sale di proprietà del Comune, a dichiarazione esplicita di rispetto dei valori antifascisti sanciti dall'ordinamento repubblicano". Con successiva deliberazione del 15 maggio 2018, la Giunta comunale di Rivoli dà

La ricorrente, delegata e attivista dell'associazione Casa Pound Italia – che apertamente rivendica di richiamarsi alla dottrina fascista<sup>4</sup> –, nell'ottobre 2018, richiede al Comune di Rivoli l'autorizzazione a occupare il suolo pubblico<sup>5</sup> al fine di svolgere attività “di propaganda politica e di promozione dell'associazione” e allega alla propria istanza una dichiarazione, difforme da quella richiesta provvedimento comunale, in cui si limita ad attestare di non voler ricostituire il disciolto partito fascista e di aderire ai principi della Costituzione italiana; rileva, infatti, che l'adesione a “non meglio identificati valori dell'antifascismo” e il ripudio del fascismo e del nazismo, in quanto atti appartenenti al foro interno di ciascun cittadino, non possono essere “coartati attraverso l'obbligo di rendere una dichiarazione di tal genere”, la cui inottemperanza determini la mancata fruizione di spazi pubblici.

Il Tar Piemonte, in questo caso, respingendo il ricorso proposto contro il provvedimento del Comune di diniego dell'autorizzazione di cui sopra (per difformità dal modello approvato dalla Giunta comunale), nel mettere in luce la premessa fondativa che ha dato forma specifica alla fase costituente<sup>6</sup>, tenta di rispondere a un interrogativo che rimane sullo sfondo: quello di definire, in un ordinamento che ha ripudiato – e pertanto escluso - il fascismo come esperienza storica e come ideologia e che, a partire da questa “esclusione”, ha costituito una nuova unità politica basata sulla

---

mandato ai competenti uffici comunali di richiedere, a fronte di istanze di concessione del suolo pubblico o di utilizzo di spazi e sale di proprietà comunale, la presentazione di una dichiarazione espressa in cui il richiedente attesti: “di ripudiare il fascismo e il nazismo; di aderire ai valori dell'antifascismo posti alla base della Costituzione repubblicana, ovvero i valori di libertà di democrazia, di eguaglianza, di pace, di giustizia sociale e di rispetto di ogni diritto umano, affermatosi nel nostro Paese dopo una ventennale opposizione democratica alla dittatura fascista e dopo i 20 mesi della lotta di Liberazione dal nazifascismo”.

<sup>4</sup> Si vedano, in tal senso, le dichiarazioni di Simone di Stefano, segretario di Casa Pound, del 24.02.2018 nel corso di un comizio. Tali dichiarazioni sono state riportate da tutte le testate giornalistiche; si veda, ad esempio, [https://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/02/24/news/via\\_boldrini\\_blindata\\_per\\_casapound-189621817/](https://bologna.repubblica.it/cronaca/2018/02/24/news/via_boldrini_blindata_per_casapound-189621817/). Poi, è del maggio 2019 la notizia del rinvio a giudizio, da parte della Procura di Bari, di 28 militanti di Casa Pound (che il 21 settembre 2018 avevano aggredito alcuni manifestanti di ritorno da una manifestazione antifascista) imputati per aver posto in essere attività di stampo fascista e volte alla riorganizzazione del disciolto partito. Per i medesimi fatti, peraltro, la Procura di Bari, l'11 dicembre 2018 ha disposto la chiusura della sede locale del partito per i reati di riorganizzazione del disciolto partito fascista, manifestazione fascista e aggressione.

<sup>5</sup> La richiesta di occupazione di suolo pubblico è stata avanzata con riferimento a Via Fratelli Piol, martiri della Resistenza; afferma il Tar Piemonte che si tratta di scelta di carattere ancora più fortemente simbolico ed evocativo (“in negativo”).

<sup>6</sup> B. PEZZINI, *Attualità e attuazione della XII disposizione finale: la matrice antifascista della Costituzione repubblicana*, in AA.VV., *Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida*, Giuffrè, Milano, 2011, 1380.

convivenza e sul confronto di tutte le posizioni<sup>7</sup>, che cosa possa fare uno Stato “per impedire che gruppi o partiti liberticidi minino le sue stesse fondamenta”<sup>8</sup>.

## **2. Libertà di manifestazione del pensiero, libertà di riunione e libertà di associazione. La difesa di Casa Pound**

Afferma la ricorrente, nel giudizio davanti al Tar Piemonte, che la dichiarazione richiesta dal Comune di Rivoli si porrebbe in contrasto con gli articoli 17, 18 e 21 della Costituzione<sup>9</sup>: i principi in essi contenuti, invero, “non consentirebbero di subordinare l’esercizio dei diritti civili e politici a dichiarazioni di adesione ai valori dell’antifascismo, ai valori repubblicani e a quelli della Resistenza, [...] secondo modelli tipici dei regimi totalitari”; il fatto che la ricorrente stessa, all’atto della domanda di concessione del suolo pubblico, abbia dichiarato di aderire ai valori della Costituzione italiana e di non avere intenzione di ricostituire il disciolto Partito Fascista, dovrebbe essere ritenuto sufficiente dall’ente territoriale.

---

<sup>7</sup> U. DE SIERVO, *Attuazione della Costituzione e legislazione antifascista*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1975, 3273. Anche M. BON VALSASSINA, *Profilo dell’opposizione anticostituzionale nello Stato contemporaneo*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1957, 570 ss.

<sup>8</sup> La necessità, quindi, è quella di tenere presenti i campi di tensione propri delle democrazie liberali: libertà e sicurezza, ordine costituito e manifestazione del dissenso – ; cfr. L. EINAUDI, *Maior et sanior pars*, in *Idea*, gennaio 1945, riportato in *Il buongoverno*, Laterza, Bari-Roma, 2004, 85. A tale questione Einaudi risponde affermando che uno Stato democratico non possa far “nulla che violi la libertà degli uomini di darsi, se credono, un governo tirannico”. In una prospettiva diversa si pone, ad esempio, B. CROCE, *Libertà e forza*, in *Scritti e discorsi politici (1943-1973)*, Laterza, Roma-Bari, 1973, 159 che sostiene che debba essere ascritta una colpa ai “regimi liberali che si sono lasciati sopraffare”. Ciò, non in quanto sono stati poco liberali, bensì, poiché sono stati “imbelli, per noncuranza, per imprevidenza, per momentaneo smarrimento”. Influisce sul pensiero di Croce la corrente del c.d. liberalismo armato che si diffonde in Europa a partire dagli anni ’40 e che rifiuta di accettare incondizionatamente il principio di tollerare tutti gli intolleranti. Si veda, in tal senso, K. POPPER, *Congetture e confutazioni*, Il Mulino, Bologna, 1976, 604 che sostiene che “se estendiamo l’illimitata tolleranza anche a coloro che sono intolleranti, se non siamo disposti a difendere una società intollerante contro gli attacchi degli intolleranti, allora i tolleranti saranno distrutti. Noi dovremmo quindi proclamare, in nome della tolleranza, il diritto di non tollerare gli intolleranti e dovremmo considerare come crimini l’incitamento all’intolleranza e alla persecuzione”. Sul tema si veda altresì A. DI GIOVINE, *La protezione della democrazia fra libertà e sicurezza*, in A. DI GIOVINE (a cura di), *Democrazie protette e protezione della democrazia*, Giappichelli, Torino, 2005. Si veda, altresì, G.E. VIGEVANI, *Origine e attualità del dibattito sulla XII Disposizione finale della Costituzione: i limiti della tutela della democrazia*, in *Rivista di diritto dei media*, n. 1/2019.

<sup>9</sup> Sono le stesse disposizioni costituzionali che alcuni autori ritengono essere potenzialmente lesi dalla disciplina contenuta nella Legge Scelba; cfr. in tal senso, P. NUVOLONE, *Il delitto di riorganizzazione del partito fascista*, in *L’indice penale*, 1972, 310; C. ROSSANO, *Partiti politici*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXII, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma, 1990, 4. La ricorrente, peraltro, assume violato dalla delibera impugnata anche il principio di uguaglianza.

Si richiamano, quindi, proprio quei diritti fondamentali che la Costituzione del 1948 riconosce e garantisce, definendo una nuova fase della dialettica tra l'azione individuale e il potere<sup>10</sup> e individuando nella persona e nel suo patrimonio identificativo e irrettrabile il soggetto attorno al quale si incentrano diritti e doveri; quegli stessi diritti fondamentali che il fascismo aveva negato, se non in funzione del superiore interesse della Nazione<sup>11</sup> e che, ritiene la ricorrente, non possono essere violati, oggi, in un regime di democrazia pluralista.

La libertà di manifestazione del pensiero, come affermato in più occasioni dalla Corte costituzionale, è da intendersi come fondamento stesso del regime democratico<sup>12</sup>, come “il più alto dei diritti primari” sanciti dalla Costituzione<sup>13</sup>. Essa rientra tra i diritti inviolabili dell'uomo<sup>14</sup> e i

<sup>10</sup> H.P. SCHNEIDER, *Carattere e funzioni dei principi fondamentali nello stato costituzionale democratico*, in *Diritti sociali*, 1979, 203.

<sup>11</sup> P. CHIMIENTI, *Manuale di diritto costituzionale fascista*, Utet, Torino, 1934, 27: “L'individuo non scompare e non è assorbito; né è preso in considerazione dal diritto dello Stato dal solo aspetto unilaterale della sua esistenza, bensì da quello integrale di tutte le sue attività sociali nelle loro interferenze con le attività morali e materiali della Nazione e quelle sovrane dello Stato. Così il diritto lo trova, e così lo assume nel rapporto con la sovranità”.

<sup>12</sup> Cfr. Corte costituzionale n. 9 del 1965 in cui la Corte afferma che: “la libertà di manifestazione del pensiero è, tra le libertà fondamentali e protette dalla nostra Costituzione, una di quelle che meglio caratterizzano il regime vigente dello Stato, condizione com'è del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo aspetto culturale, politico, sociale”. Cfr. in dottrina, *ex multis*, A. VALASTRO, *Art. 21*, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Utet, Torino, 2006, 454; P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1975, 79 ss.; C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Giuffrè, Milano, 1958, 12 ss.; A. DI GIOVINE, *I confini della libertà di manifestazione del pensiero. Linee di riflessione teorica e profili di diritto comparato come premesse a uno studio sui reati di opinione*, Giuffrè, Milano, 1988; P. CERETTI, *Pensiero (libertà di)*, in *Novissimo Digesto italiano*, Utet, Torino, XXII, 1965, 865 ss.; A. BALDASSARRE, *Libertà di stampa e diritto all'informazione nelle democrazie contemporanee (con particolare riguardo a Francia, RFT, e USA)*, in *Politica del diritto*, 1986, 576 ss.; A. BARBERA, *Le libertà tra “diritti” e “istituzioni”*, in AA.VV., *Scritti in onore di Costantino Mortati*, Giuffrè, Milano, 1977, 34 ss.; A. CERRI, *Libertà di manifestazione del pensiero, propaganda, istigazione ad agire*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1969, 1178 ss.; S. FOIS, *Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1957, 45 e ss.; G. GONELLA, *La libertà di stampa e i diritti individuali di libertà*, in AA.VV., *La libertà di stampa nell'ordinamento giuridico*, Studium, Roma, 1961; A. PACE, *Problematica delle libertà costituzionali. Lezioni*, Cedam, Padova, 1984; A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21*, in *Commentario alla Costituzione Scialoja – Branca*, Zanichelli, Roma-Bologna, 2006, 797 ss.; P. GIROTTO, *La libertà di manifestazione del pensiero*, in P. CENDON (a cura di), *I diritti della persona*, Cedam, Padova, 2005, 283. La Corte costituzionale italiana, allo stesso tempo, chiarendo significato e funzione (Corte costituzionale n. 312 del 2003, 29 del 1996 e 348 del 1990) della libertà di pensiero che si trasmette come informazione, ha affermato che “l'informazione, nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informare e diritto ad essere informati), esprime [...] una condizione preliminare (o, se vogliamo, un presupposto insopprimibile) per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico”. Infatti, “la piena esistenza della libertà di espressione caratterizza uno stato democratico” ed “il diritto di espressione è un diritto costituzionale inalienabile in uno stato democratico” (Risoluzione sulla libertà di espressione del cittadino e la libertà di stampa e d'informazione del 1993 – Parlamento Europeo –); cfr. G. DE VERGOTTINI, *L'informazione nel diritto comparato*, in S. MERLINI (a cura di), *L'informazione: il percorso di una libertà*, Passigli editori, Firenze, 2011, 131 ss.; G. BOGNETTI, *Cos'è la Costituzione? A proposito di un saggio di Roberto Bin*, in *Quaderni costituzionali*, 2008, 34.

<sup>13</sup> Corte costituzionale n. 168 del 1971.

limiti che le possono essere imposti sono legittimi solo in quanto trovino fondamento nella tutela di altri beni di rilevanza costituzionale<sup>15</sup>; la libertà di riunione - concepita con sospetto nelle esperienze di tipo autoritario per le sue intrinseche possibilità di espansione come strumento di lotta politica<sup>16</sup> - poi, è ricompresa nel novero di quei diritti coesenziali alla tutela del valore globale della persona<sup>17</sup>. Essa, come disciplinata nell'art. 17 della Costituzione - che ne subordina espressamente la legittimità al solo carattere pacifico e all'assenza di armi<sup>18</sup> - costituisce una concreta esplicitazione del *favor* che la Carta Fondamentale esprime nei confronti della fenomenologia sociale, quale naturale prolungamento, in una dimensione collettiva, della persona umana: al pari della libertà di associazione, quindi, la riunione rientra nel novero di quelle formazioni a carattere indeterminato sotto il profilo della configurazione e delle finalità; è un fatto materiale, strumentale allo svolgimento in forma aggregata di svariate attività la cui disciplina giuridica si pone fuori del portato della norma dell'art. 17<sup>19</sup>. Tale ultima interpretazione consente di individuare limiti ulteriori rispetto al dettato della disposizione costituzionale; limiti che discendono

<sup>14</sup> Corte costituzionale n. 126 del 1985. La libertà di manifestazione del pensiero è definita “pietra angolare dell'ordine democratico” nella sentenza n. 84 del 1969 e “cardine di democrazia nell'ordinamento generale” nella sentenza n. 126 del 1985.

<sup>15</sup> *Ex multis*, Corte costituzionale n. 19 del 1962; n. 18 e 87 del 1966; n. 126 del 1985; n. 100 del 1981. Cfr. altresì C. CHIOLA, *Manifestazione del pensiero (libertà di)*, in *Enciclopedia Giuridica*, XIX, Roma, 1990, 11; M. VILLONE, *Interessi costituzionalmente protetti e giudizio sulle leggi. Logiche e politiche della Corte costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1974, 252.

<sup>16</sup> Nei testi unici in materia di pubblica sicurezza (r.d. 6 Novembre 1926, n. 1948 e r.d. 18 giugno 1931, n. 773) si provvede, ad esempio, a configurare più penetranti meccanismi di controllo rispetto alla prevenzione di qualsivoglia possibile forma di manifestazione ostile al governo che potesse verificarsi nel corso delle riunioni; allo stesso tempo si emanano leggi speciali che sottopongono a regime autorizzatorio forme tipiche di espressione di tale diritto.

<sup>17</sup> R. BORRELLO, *Riunione (diritto di)*, in *Enciclopedia del diritto*, 1989, 1401; V. FROSINI, *La struttura del diritto*, Giuffrè, Milano, 1976, 168 ss.

<sup>18</sup> Sembra riferirsi, quindi, all'ordine pubblico in senso materiale; cfr. A. PACE, *Il concetto di ordine pubblico nella Costituzione italiana*, in *Archivio Giuridico*, 1963, 116-118; G. CORSO, *Ordine pubblico (diritto pubblico)*, in *Enciclopedia del diritto*, 1991, 1063; G. FLORA, *Libertà di riunione e delitti di massa*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1976, 476; di avviso contrario, rispetto al modo di qualificare l'ordine pubblico tutelato dai limiti previsti dall'art. 17 della Costituzione è la Corte costituzionale che, negli anni, ha spesso fatto riferimento a un ordine pubblico ideale, quale insieme di principi e valori che identificano l'ordinamento e ne garantiscono la conservazione. Cfr. Corte costituzionale, n. 19 del 1962; n. 25 del 1965; n. 168 del 1971; n. 16 del 1973; n. 71 del 1978. Cfr. altresì, R. BORRELLO, *Riunione (diritto di)*, cit., 1419.

<sup>19</sup> Cfr. A. PACE, *La libertà di riunione nella Costituzione italiana*, Giuffrè, Milano, 1967, 64; C. MEZZANOTTE, *La riunione nella dinamica del fenomeno associativo e come valore costituzionale autonomo*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1970, 608 ss.; P. BARILE, *Le libertà nella costituzione*, 1966, 191; S. PRISCO, *Riunione (libertà di)*, in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, 1991, 1; Corte costituzionale, n. 142 del 1967; Corte costituzionale, n. 56 del 1970; n. 90 del 1970; n. 27 del 1959; n. 24 del 1989 in cui si afferma che la riunione è “un diritto effettivamente strumentale rispetto al perseguimento di determinati fini, ma che proprio per ciò resta condizionato dalla liceità o meno di essi”. Si veda anche N. BOBBIO, *Libertà fondamentali e formazioni sociali. Introduzione storica*, in *Politica del diritto*, 1975, 446; C. ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, cit., 49.

o possono discendere dal rapporto tra la situazione giuridica dei soggetti che danno vita alla riunione e quella della porzione di spazio che essi utilizzano per l'esercizio della stessa<sup>20</sup>.

In ultimo, quanto alla libertà di associazione ( soprattutto, nel caso in esame, con riferimento all'associazione in partiti politici ), il solo limite del "metodo democratico" imposto dall'art. 49 della Carta fondamentale non può che essere interpretato nel senso dell'assoluta neutralità dello Stato nei confronti dell'istituzione partito, a cui non possono essere imposti controlli di carattere ideologico-programmatico e la cui attività è da ricondursi nell'alveo della dialettica propria della competizione elettorale<sup>21</sup>; l'azione delle associazioni, comprese, appunto, quelle che assumono la forma del partito, dovrebbero trovare il solo limite del mantenimento della pace sociale e del divieto di porre in essere strutture segrete o con finalità vietate dalla legge penale al singolo (art. 18, 2° c.,

<sup>20</sup> R. BORRELLO, *Riunione (diritto di)*, cit. 1419

<sup>21</sup> S. BARTOLE, *Partiti politici*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. X, Utet, Torino, 1995, 709. Poche sono state le critiche a questa interpretazione, la più autorevole e significativa si deve a C. ESPOSITO, *I partiti nella costituzione italiana*, Cedam, Padova, 1954, 238, secondo il quale dal divieto di riorganizzazione del partito fascista dovrebbe desumersi "l'implicito divieto di esistenza di ogni partito che, come quello, persegua l'instaurazione di dittature o l'abbandono degli oggi vigenti principi democratici"; cfr. anche T. MARTINES, *Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche*, Giuffrè, Milano, 1957, 182-183, che rileva la complessità del problema, pur ritenendo che il fine di sovvertire gli elementi essenziali dell'ordinamento democratico, anche se perseguito con mezzi non violenti, non possa essere assunto come fine lecito del partito politico. Si veda anche F. BLANDO, *Movimenti neofascisti e difesa della democrazia*, cit., 11 e P. NUVOLONE, *Le leggi penali e la Costituzione*, Giuffrè, Mi, 1953, 46, che mette in rilievo come in rilievo che il nostro ordinamento s'ispira al principio del pluralismo dei partiti: ciò implica l'inammissibilità di qualsiasi forma di controllo ideologico e politico che tenda a limitare l'espressione del pensiero nella sua forma associata, ed esigono quindi il pieno riconoscimento e la più rigida garanzia della manifestazione del pensiero in materia politica. Cfr. P. RIDOLA, *Partiti politici*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXII, Giuffrè, Milano, 1982, 109. Con riferimento alle competizioni elettorali e all'attività di propaganda da parte di soggetti che rivendichino l'ideologia fascista, si veda, in merito, Consiglio di Stato, n. 3208 del 29 maggio 2018, che legittima l'esclusione dalle competizioni elettorali amministrative di una lista che partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione, con norma tanto più grave e severa, in quanto eccezionalmente derogatoria al principio supremo della pluralità, libertà e parità delle tendenze politiche» (Cons. St., sez. I, 23 febbraio 1994, par. n. 173/94; id., sez. V, 6 marzo 2013, n. 1355). La Sezione ha escluso che possa rilevare, in senso contrario, che il movimento non si proponesse esplicitamente il sovvertimento dell'ordine democratico, la soppressione delle libertà costituzionali, l'utilizzo della violenza come metodo di lotta politica, il dileggio dei valori fondanti della Costituzione e della Resistenza, poiché un movimento politico che si ispiri ai principi del disciolto partito fascista deve essere incondizionatamente bandito dalla competizione elettorale, secondo quanto impone la XII disposizione transitoria e finale della Costituzione, il cui precetto, sul piano letterale e teleologico, non può essere applicato solo alla repressione di condotte finalizzate alla ricostituzione di una associazione vietata, come l'appellante principale a torto sostiene, ma deve essere esteso ad ogni atto o fatto che possa favorire la riorganizzazione del partito fascista, per sua essenza stessa antidemocratico, e quindi anche al riferimento inequivoco ai suoi principi fondanti, ai sensi dell'art. 1 della l. n. 645 del 1952 (Cons. St., sez. V, 6 marzo 2013, n. 1355). Per un commento a tale giurisprudenza si veda G. DONATO, *Il valore precettivo della XII disposizione finale e l'estromissione delle liste neofasciste dalle competizioni elettorali*, in *Rivista AIC*, n. 3/2019.

cost.)<sup>22</sup>: è garantita, quindi, una massima tutela al fenomeno associativo, attraverso il riconoscimento della sua più ampia latitudine<sup>23</sup>.

È una disciplina delle libertà fondamentali, quella contenuta nella Costituzione, ispirata alla fiducia nel cittadino e alla capacità di integrazione delle libertà civili in una dialettica che esclude limiti precostituiti<sup>24</sup>. Un sistema di democrazia pluralista quale il nostro, pertanto, dovrebbe essere fondato solo sul “libero scambio di idee” e sulla capacità di ogni pensiero di farsi accettare nell’ambito di una libera competizione<sup>25</sup>.

Questa è l’interpretazione a cui si richiama la ricorrente che, nel rifiutare di rendere la dichiarazione richiesta dal Comune di Rivoli, si limita solo ad affermare di non aver intenzione di ricostituire il disciolto partito fascista, unico vincolo esplicito imposto, nella XII disposizione transitoria e finale, dalla Costituzione.

Omette, tuttavia, nelle sue argomentazioni, di considerare il significato che a quella stessa disposizione deve essere attribuito nel complessivo quadro della Carta fondamentale.

---

<sup>22</sup> G. VOLPE, *Diritti politici*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XI, 1989, 4; F. BLANDO, *Movimenti neofascisti e difesa della democrazia*, cit., 16; P. CARETTI, *I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali*, Giappichelli, Torino, 2002, 350; S. BARTOLE, *Problemi costituzionali della libertà di associazione*, Giuffrè, Milano, 1970; S. BARTOLE, *Partiti politici*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, Utet, Torino, 200; G. BRUNELLI, *Struttura e limiti del diritto di associazione politica*, Giuffrè, Milano, 1991, 229.

<sup>23</sup> P. BARILE, *Scritti di diritto costituzionale*, Cedam, Padova, 1967, 329 ss.; S. BARTOLE, *Problemi costituzionali della libertà di associazione*, Giuffrè, Milano, 1970; P. GIOCOLI NACCI, in AA.VV., *Libertà costituzionali e limiti amministrativi*, Cedam, Padova, 1990.

<sup>24</sup> G. AZZARITI, *Forme e soggetti della democrazia pluralista. Considerazioni su continuità e trasformazioni dello stato costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2000, 67-68.

<sup>25</sup> “Quando però gli uomini si rendono conto che il tempo ha provocato un mutamento di molte delle ragioni che originariamente li avevano spinti alla guerra, essi sono forse portati a credere con una convinzione ancor maggiore di quella che ripongono nei fondamenti della loro stessa condotta, che il bene ultimo da loro auspicato sia più facilmente raggiungibile mediante un libero scambio delle idee – che la migliore verifica della verità è data dalla capacità del pensiero di farsi accettare in una libera competizione e che la verità è l’unico terreno che consente di veder realizzate in modo sicuro le proprie aspirazioni. Questa è almeno l’ispirazione della nostra Costituzione”; è, questa, la *dissenting opinion* del giudice Holmes nel caso *Abrams v. U.S.*, 250 U.S. 616, 624 (1919). Si veda, a riguardo, L. BOLLINGER, *La società tollerante* (1986), Giuffrè, Milano, 1992, 18 ss.; J. RAWLS, *Liberalismo politico* (1993), Edizioni di Comunità, Milano, 1994, 284ss. In altri ordinamenti è stata sottolineata l’assoluta libertà della quale deve godere la manifestazione del pensiero in materia politica: ad esempio una famosa sentenza della Corte costituzionale federale tedesca (cosiddetta sentenza *Lüth* del 1958) ha dichiarato che questo diritto fondamentale è “l’espressione più diretta della personalità umana nella società”, “non solo uno dei precipui diritti umani”, ma è fattore costituente anche per un ordinamento liberal-democratico dello Stato, poiché esso permette un continuo confronto intellettuale, la lotta delle opinioni, che è il suo fondamento vitale; E. DENNINGER, *I diritti fondamentali in Germania e in Italia. Abbozzo di un confronto*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2013, 887).

### 3. La questione fascista nell'ordinamento italiano

Nella Costituzione repubblicana la “questione fascista” prende forma esplicita nella XII disposizione transitoria e finale, il cui primo comma<sup>26</sup> sancisce il divieto di ricostituzione “del disciolto partito fascista”.

A questo articolo è data attuazione attraverso la l. n. 645 del 20 giugno 1952 (la c.d. Legge Scelba) che, all'art. 1<sup>27</sup>, nel vietare la riorganizzazione di tale partito<sup>28</sup>, definisce le fattispecie sanzionate individuandole nelle attività di gruppi che “perseguono finalità antidemocratiche [...] esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica, o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia, le sue istituzioni e i valori della Resistenza o svolgendo propaganda razzista”, che si fondano sull’“esaltazione di esponenti, principi, fatti e metodi propri del predetto partito” o che “compiono manifestazioni esteriori di carattere fascista”; all'art. 4 e 5, poi, la legge Scelba punisce l'apologia di fascismo<sup>29</sup> e le

<sup>26</sup> Il secondo comma, invece, prevede che “in deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dall'entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista”.

<sup>27</sup> Si vedano alcune riflessioni su tale disposizione ad opera di C. MORTATI, *Costituzionalità nel disegno di legge per la repressione dell'attività fascista*, in C. MORTATI, *Problemi di diritto pubblico nell'attuale esperienza costituzionale repubblicana* Giuffrè, Milano, 1972, 76; P. NUVOLONE, *Il diritto penale della stampa*, Cedam, Padova, 1971, 183; A. AQUARONE, M. VERNASSA, *Introduzione*, in A. AQUARONE, M. VERNASSA (a cura di), *Il regime fascista*, Il Mulino, Bologna, 1974, 12.

<sup>28</sup> L'art. 3 della legge Scelba, il cui primo comma prevede che “qualora con sentenza risulti accertata la riorganizzazione del disciolto partito fascista, il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, ordina lo scioglimento e la confisca dei beni dell'associazione, del movimento o del gruppo”, ha trovato applicazione una volta nel momento in cui, in conseguenza della sentenza del Tribunale di Roma del 9 febbraio 1974, si è disposto lo scioglimento del movimento politico Ordine Nuovo. Si legge nella sentenza (in *Giurisprudenza costituzionale*, 1974, 472) che Il movimento "Ordine Nuovo" ha operato la ricostituzione del partito fascista mediante una organizzazione centrale e periferica e strumenti di stampa e propaganda. Le ideologie propuginate da "Ordine Nuovo" sono riconducibili a quelle fasciste come risulta dal raffronto della dottrina ordinovista e quella fascista sia per il collegamento alla tradizione fascista, sia per l'adesione al totalitarismo fascista, al razzismo, all'antidemocratismo e all'antipartitismo, alla violenza, all'esaltazione dei principi, dei simboli e dei metodi propri del disciolto partito fascista.

<sup>29</sup> Per una ricostruzione storica della normativa si veda P. BARILE, U. DE SIERVO, *Sanzioni contro il fascismo ed il neofascismo*, in *Novissimo Digesto*, 543 ss.. Su queste disposizioni è intervenuta, in un contesto fortemente influenzato dal fenomeno terroristico e in una progressiva estensione della portata dei c.d. reati di opinione, la l. 22 maggio 1975 n. 52 (c.d. Legge Reale) che incrimina anche la propaganda per la costituzione di un'associazione, gruppo o movimento che persegue finalità del disciolto partito fascista, l'apologia di idee o metodi razzisti e le manifestazioni usuali di organizzazioni nazista. Si aumenta, così facendo, il disvalore penale di tali fatti, trasformando la fattispecie contravvenzionale della legge Scelba in delitto (F. LISENA, *Gesti anticostituzionali e anacronismi legislativi: il divieto del c.d. saluto romano (Nota a Corte di Cassazione, sez. I pen., sent. 12 settembre 2014, n. 37577)*, in *Osservatorio AIC*, n. 3/2014, 6). Allargando il discorso alla sanzione di forme di discriminazione razziale - che la giurisprudenza riconduce sotto l'ombrello della XII disposizione transitoria e finale (cfr. Cass. Pen. Sez. I, 3791 del 1993) - sul piano del diritto positivo, le disposizioni penali progressivamente introdotte prendono le mosse dalla ratifica della

Convenzione di New York del 7 marzo 1966, intervenuta con la legge 13 ottobre 1975, n. 654. Un più organico intervento legislativo a carattere antidiscriminatorio si ha, poi, con il decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modifiche nella legge 25 giugno 1993, n. 205 (c.d. Legge Mancino), che reprime condotte istigatrici o realizzatrici di atti di discriminazione razziale. Di fondamentale importanza, soprattutto per la potenziale estensione a numerose fattispecie di reato, è l'aggravante introdotta, in forza della quale si stabilisce che: "per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà". Per i contrasti tra queste disposizioni e la libertà di manifestazione del pensiero si vedano, *ex multis*, A. PACE, M. MANETTI, *Art. 21: la libertà di manifestazione del proprio pensiero*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO, *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli, Bologna-Roma, 2006, 276 ss., P. ZAVATTI, A. TRENTI, *Legislazione italiana in tema di discriminazione razziale etnica e religiosa*, in *Rassegna italiana di criminologia*, n. 4/1995, fasc., 565 ss.; G. DE FRANCESCO, *D.l. 26 aprile 1993, n. 122, convertito con modificazioni dalla l. 25 giugno 1993, n. 205 - Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Commento all'art. 4 - Modifiche a disposizioni vigenti*, in *La legislazione penale*, n. 2/1994, 216-217; L. PICOTTI, *Istigazione e propaganda della discriminazione razziale fra offesa dei diritti fondamentali della persona e libertà di manifestazione del pensiero*, in S. RIONDATO (a cura di), *Discriminazione razziale, xenofobia, odio religioso*, Cedam, Padova, 2006, 117 ss., specie 119 ss.; C. CARUSO, *Dignità degli 'altri' e spazi di libertà degli 'intolleranti'. Una rilettura dell'art. 21 Cost.*, in *Quaderni costituzionali*, 2013, 795-821 che, a pagina 800 afferma che "nel riaffermare il patto etico su cui è sorto l'ordinamento liberal-democratico, la protezione della verità storica rappresenta, oltre che un mezzo per tutelare minoranze storicamente discriminate, un intenso strumento di protezione democratica che anticipa l'autotutela ad uno stadio di pericolo presunto per i valori liberal-democratici, delimitando il sistema pluralista rispetto alle opinioni contrastanti con il retroterra ideologico-culturale di riferimento"; G.E. VIGEVANI, *Radici della costituzione e repressione della negazione della shoah*, in *Rivista Aic*, n. 4/2014; L. SCAFFARDI, *Oltre i confini della libertà di espressione. L'istigazione all'odio razziale*, CEDAM, Padova, 2009; G.E. VIGEVANI, *Diritto, verità e storia: la criminalizzazione della negazione della Shoah*, in G. FERRI (a cura di), *La democrazia costituzionale tra nuovi diritti e deriva medievale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2016, 291 ss.; D. PULITANO, *Legge penale, fascismo, pensiero ostile*, in *Rivista di diritto dei media*, n. 1/2019; D. PICCIONE, *L'espressione del pensiero ostile alla democrazia. Tra diritto penale dell'emotività e psicologia collettiva*, in *Rivista di diritto dei media*, n. 3/2018, 11, ss.; D. PICCIONE, *L'antifascismo e i limiti alla manifestazione del pensiero tra difesa della Costituzione e diritto penale dell'emotività*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2017, 1941-1959; la giurisprudenza di legittimità ha sinora applicato la norma con grande senso di equilibrio, ritenendo non punibile l'apologia in sé e per sé, ma solo quando possieda una certa idoneità lesiva per la tenuta dell'ordinamento democratico e dei valori allo stesso sottesi. Si vedano, in tal senso, Corte d'Assise di Milano, 14 novembre 2001, secondo cui l'apologia di fascismo, per assumere carattere delittuoso, deve consistere in un'esaltazione tale da poter avere come conseguenza la riorganizzazione del partito fascista e non una difesa elogiativa del fascismo stesso; Cass. Pen. Sez. III, n. 37581 del 2008, che ha ritenuto che l'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (modificato dal dl 24 aprile 1993, n. 122, conv. con modifiche in legge 25 giugno 1993, n. 205 nonché dall'art. 13, legge 24 febbraio 2006, n. 85) laddove vieta la diffusione in qualsiasi modo di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, non viola l'art. 21 Cost., in quanto la libertà di manifestazione del pensiero e quella di ricerca storica cessano quando travalicano in istigazione alla discriminazione ed alla violenza di tipo razzista Cass. Pen. 37577 del 2014 e Cass. Pen. n. 8108 del 2018. Da ultimo, sul tema del saluto fascista, Cass. Pen. Sez. I, 21409 del 2019. Facendo riferimento alla giurisprudenza di merito, si richiama, in relazione alla configurabilità del reato di apologia di fascismo, se pur con esiti opposti, Tribunale di Milano, n. 13843 del 2018 e 2488 del 2019. Particolari questioni in termini di lesione della libertà di manifestazione del pensiero sono state sollevate dalla proposta di legge del Deputato Emanuele Fiano (approvata dalla sola Camera dei Deputati in data 12 settembre 2017, ma il cui iter legislativo si è arrestato in Senato) che mirava a introdurre un nuovo articolo nel codice penale, il 293-bis, volto a punire con la reclusione da sei mesi a due anni "chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie"; con la specificazione ulteriore che il comportamento sarebbe stato sanzionabile anche se commesso soltanto "attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità".

manifestazioni ad esso riconducibili anche se poste in essere da soggetti isolati<sup>30</sup>; in ultimo, all'art. 8, prevede speciali provvedimenti cautelari in materia di stampa<sup>31</sup>.

L'ambito di operatività e il rapporto tra la XII disposizione transitoria e finale (e la normativa che ne costituisce attuazione) con le altre libertà garantite dalla Carta fondamentale è definito dalla Corte costituzionale già nella sentenza n. 1 del 1957 e, poi, in modo più specifico nella sentenza n. 74 del 1958<sup>32</sup>: tale articolo va interpretato, affermano i giudici costituzionali, "quale norma che enuncia un principio o indirizzo generale, la cui portata non può stabilirsi se non nel quadro integrale delle esigenze politiche e sociali da cui fu ispirata. Nell'interesse del regime democratico che si andava ricostituendo, è infatti riconosciuta la necessità di impedire che si riorganizzasse in qualsiasi forma il partito fascista, il cui assetto si pone in pieno contrasto con il sistema di diritti e libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione"<sup>33</sup>.

Al centro della questione vi è, pertanto, il significato da attribuire alla XII disposizione transitoria e finale; un netto rifiuto dell'eredità fascista, ma anche una precisa prescrizione per i poteri dello Stato<sup>34</sup>: con la sua formulazione i costituenti non guardavano solo al passato, ma

---

<sup>30</sup> Interessante quello che si legge nella biografia di Bianca Guidetti Serra (B. GUIDETTI SERRA, S. MOBIGLIA, *Bianca la Rossa*, Einaudi, Torino, 2009, 167): in un rapporto inviato il 30 luglio 1971 dalla Questura alla Procura di Torino, veniva proposta un'applicazione curiosa della legge Scelba e delle sue disposizioni, del tutto contraria alla lettera e alla ratio delle stesse. Si riporta, infatti, che veniva considerato "opportuno fornire ragguagli sull'azione che da tempo i movimenti extraparlamentari di sinistra conducono. [...] Si domandavano gli estensori se in tale attività non fossero ravvisabili i reati di cospirazione politica mediante associazione, associazione a delinquere, ricostituzione del disciolto partito fascista. Infatti, si argomentava, la legge del 1952 punisce chiunque, sotto qualsiasi forma, ricostituisce il disciolto partito fascista e poiché il corso della storia è irreversibile e il legislatore non può aver fatto delle previsioni assurde quando ha parlato di finalità antidemocratiche, consegue che intendeva perseguire quelle organizzazioni le cui esteriori manifestazioni programmatiche concretino la previsione legislativa palesando finalità oggettivamente idonee a turbare l'assetto democratico esistente". La sinistra extra parlamentare, diventa, quindi, secondo tale rapporto, potenziale destinataria di disposizioni riferite al partito fascista e che, fino a quel momento, a Torino, mai erano state applicate a organizzazioni fasciste o parafasciste.

<sup>31</sup> Sui problemi sollevati nel nostro ordinamento da tali sanzioni S. VINCIGUERRA, *Fascismo (sanzioni)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVI, Milano, 1967, 902 ss.; P. PETTA, *Le associazioni anticostituzionali nell'ordinamento italiano*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1973, 714 ss.; A. MANNA, *Fascismo (sanzioni contro)*, in *Digesto delle discipline penali*, V, Torino, 1991, 137. Per una ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale dei problemi evocati da tali norme si veda, riassuntivamente, a C. BERNASCONI, *Le disposizioni sanzionatorie del divieto di ricostituzione del partito fascista a cinquant'anni dalla loro entrata in vigore*, in *Annali dell'Università di Ferrara*, Nuova serie Vol. XVI, 2002, 177 ss.

<sup>32</sup> Si consideri che vi sono anche state sentenze che, da una parte, hanno messo in luce come il reato di manifestazioni fasciste per la sua natura contravvenzionale prescinda da ogni particolare fine che l'agente si proponga - compreso quella della ricostituzione del partito fascista - e dall'altra come il neo fascismo si alimenti di episodi apparentemente innocui e isolati, ma in realtà espressione di un disegno di vasto respiro. Pertanto vanno repressi perché oggettivamente pericolosi. Cfr. Pretura di Bari 5 aprile 1973, in *Quale Giustizia*, n. 23-24, 668; Tribunale di Bari, 30 Aprile 1973 in *Foro italiano*, II, 273; Pretura di Trieste 10 luglio 1973 in *Quale Giustizia* n. 23-24, 665 ss.

<sup>33</sup> Si veda anche Corte costituzionale n. 1 del 1957 e n. 15 del 1973.

<sup>34</sup> F. BLANDO, *Movimenti neofascisti e difesa della democrazia*, in *Costituzionalismo.it*, n.1 del 2014, 6.

fornivano una soluzione aperta al futuro, precludendo il ripetersi di una tragica esperienza politica e culturale<sup>35</sup>.

#### **4. Inclusione ed esclusione nel patto costituente. Una Costituzione antifascista e il limite alle libertà fondamentali riconosciute**

Il 10 agosto del 1946, il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi, nel discorso alla Conferenza di pace di Parigi, registra una situazione politica che suddivide in due grandi filoni: il carattere transnazionale dell'ispirazione ideologica dei grandi partiti che guidano il nuovo corso del Paese e, soprattutto, la rinuncia all'identità storica impressa all'Italia proprio dal fascismo<sup>36</sup>.

Il richiamo alla comune matrice antifascista, secondo De Gasperi, non si limita alla sfera politico- istituzionale, impegnata a individuare i nodi della ricostruzione del Paese, ma investe direttamente quella giuridica<sup>37</sup>: il patto fondativo antifascista, all'origine della nuova unità politica, non è, infatti, solo un fatto storico di apertura della fase costituente, ma è il vero e proprio dato da cui origina l'ordinamento democratico costituzionale del nostro Stato<sup>38</sup>; i partiti politici che prendono parte a questo periodo, invero, lavorano affinché, in positivo, possa emergere un sistema di valori comuni<sup>39</sup> incentrati sul mutuo consenso al rispetto delle posizioni reciproche<sup>40</sup>, sul riconoscimento e la garanzia di quelle libertà e di quei diritti fino a quel momento sistematicamente negati, nonché sulla necessità della più ampia partecipazione dei cittadini alla vita pubblica<sup>41</sup>.

---

<sup>35</sup>P. GROSSI, *La Costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico post-moderno*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2013, 607 ss.

<sup>36</sup>A. DE GASPERI, *La politica come servizio*, RCS quotidiani, Milano, 2011, 11-12.

<sup>37</sup>F. BLANDO, *Movimenti neofascisti e difesa della democrazia*, cit. 9.

<sup>38</sup>B. PEZZINI, *Attualità e attuazione della XII disposizione finale: la matrice antifascista della Costituzione repubblicana*, cit., 1394.

<sup>39</sup>M. LUCIANI, *Antifascismo e nascita della costituzione*, in *Politica del diritto*, 1991, 191.

<sup>40</sup>G. ZAGREBELSKY, *Storia e Costituzione*, in G. ZAGREBELSKY, P. PORTINARO, J. LUTHER (a cura di), *Il futuro della Costituzione*, Einaudi, Torino, 1996, 76.

<sup>41</sup>N. BOBBIO, *Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche*, cit. 167. Bobbio suggerisce di considerare le diverse componenti della lotta antifascista come "strati geologici sovrapposti". Cfr. altresì P. SCOPPOLA *La proposta politica di De Gasperi*, Il Mulino, Bologna, 66. Si fa riferimento al passaggio contenuto in una lettera di De Gasperi a Sergio Paronetto del settembre 1943: "Sventuratamente mi persuado sempre più che il fascismo è una mentalità congenita alla generazione più giovane, [...] ed ecco perché, in tal senso, l'antifascismo è una pregiudiziale ricostruttiva. Lei capisce, questo antifascismo non riguarda la tessera, ma l'animus, i metodi della vita

La “questione fascista”, in tal senso, rimane sullo sfondo di molti dei dibattiti tenutisi nel corso dell’Assemblea costituente e riguardanti il modo di intendere lo spirito della Costituzione stessa.

Il suo significato e la sua importanza strategica emergono, infatti, già chiaramente nella discussione della Prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, il 9 settembre 1946, in occasione dell’elaborazione di quello che sarebbe divenuto il testo dell’art. 2 della Costituzione: Dossetti, affermando che i diritti fondamentali devono dare “la fisionomia sintetica del nuovo Stato” e dei rapporti tra questo e i cittadini<sup>42</sup>, asserisce come tra le diverse possibili impostazioni sistematiche di una dichiarazione dei diritti non si possa che escludere una visione totalitaria che faccia risalire all’ente statale l’attribuzione delle libertà dei singoli e delle formazioni sociali<sup>43</sup>. Non vede altra soluzione anche La Pira laddove sostiene che allo Stato si debba imporre di riconoscere “i diritti sacri, inalienabili, naturali della persona in opposizione al regime fascista che questi diritti aveva violato in radice”<sup>44</sup>; o, ancora, Moro che ricorda l’esistenza di una comune “base di polemica antifascista”<sup>45</sup> e di un “elementare substrato ideologico” che uniscono<sup>46</sup> chi ha combattuto la Resistenza e che portano ad affermare la priorità e l’autonomia della persona di fronte allo Stato.

La necessaria irripetibilità di quell’esperienza dittatoriale trova, poi, spazio e forma di limite invalicabile all’attività politica nel corso della discussione sul ruolo costituzionale dei partiti. Nella seduta del 19 novembre 1946, dibattendo della formula dell’art. 49 della Costituzione, Togliatti sostiene come, se in generale è opportuno astenersi dal prevedere controlli o limiti giuridici a cui sottoporre i partiti – e che al più la “lotta” tra gli stessi si deve ricondurre all’interno di una competizione politica democratica - per i gruppi che in futuro aderiscano all’ideologia propria del

---

pubblica. [...] Poiché nella dialettica umana il modo polemico suole essere il più efficace per ritrovare se stessi, ecco perché l’antifascismo dovrà offrire a noi ancora per un pezzo un vasto campo di ricerche e di orientamenti” ; la lettera è anche pubblicata in M. R. CATTI DE GASPERI, *De Gasperi scrive. Corrispondenza con capi di Stato, cardinali, uomini politici, giornalisti, diplomatici*, Morcelliana, Brescia, 1974, 341-342; M. LUCIANI, *Antifascismo e nascita della Costituzione*, cit., 185.

<sup>42</sup> G. DOSSETTI, *La ricerca costituente. 1945 – 1952*, Il Mulino, Bologna 1994, 103.

<sup>43</sup> Prima sottocommissione della commissione per la Costituzione. Dossetti, seduta del 9 settembre 1946 Cfr. anche G. DOSSETTI, *La ricerca costituente. 1945 – 1952*, cit. 107.

<sup>44</sup> Prima sottocommissione della commissione per la Costituzione. La Pira, seduta del 10 settembre 1946.

<sup>45</sup> Prima sottocommissione della commissione per la Costituzione. Moro, seduta del 10 settembre 1946.

<sup>46</sup> Prima sottocommissione della commissione per la Costituzione. Moro, seduta del 10 settembre 1946.

regime fascista non si può che seguire la linea opposta: “si deve escludere”, infatti, “dalla democrazia chi ha manifestato di essere suo nemico”<sup>47</sup>.

Se, in modo simile, Basso auspica che nella Costituzione trovi posto un’affermazione concreta e precisa di condanna del fascismo, è a Dossetti che si deve la formula: “è proibita sotto qualsiasi forma la riorganizzazione del disciolto partito fascista”, che verrà approvata all’unanimità<sup>48</sup> e la cui collocazione sarà mutata nella XII disposizione transitoria e finale in sede di discussione generale, sancendo in modo definitivo la profonda cesura tra il passato – attraverso il riferimento a un fenomeno politico-culturale individuato e individuabile<sup>49</sup> al di là delle sue metamorfosi<sup>50</sup>, da un lato, e il presente e futuro, dall’altro: con la dizione “sotto qualsiasi forma”, si vuole, infatti, vietare la ricostituzione di partiti o movimenti che, sotto altro nome, professino l’ideologia fascista<sup>51</sup>.

Sono considerazioni, queste, che si saldano perfettamente con un sistema di democrazia pluralista<sup>52</sup> e che, in ultimo, trovano spazio nelle parole di Calamandrei: a quest’ultimo, infatti, si

<sup>47</sup> Prima sottocommissione della commissione per la Costituzione. Togliatti, seduta del 19 novembre 1946.

<sup>48</sup> Il divieto di riorganizzazione del partito fascista, previsto nel primo comma, è trattato nella seduta del 5 dicembre 1947 e approvato senza discussione.

<sup>49</sup> G. CORSO, *Ordine pubblico nel diritto amministrativo*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, vol. X, Utet, Torino, 1995, 444-445; M. LUCIANI, *Antifascismo e nascita della Costituzione*, cit., 192; per una ricostruzione storica si veda E. COLLOTTI, *Fascismo, fascismi*, Sansoni, Milano, 2004, 41ss.

<sup>50</sup> Di cui, come detto, era già stato disposto lo scioglimento in conseguenza del Regio Decreto n. 704 del 1943. G. PARLATO, *Fascisti senza Mussolini. Le origini del neofascismo in Italia, 1943-1948*, Il Mulino, Bologna, 2006, 7 ss.; l’autore sostiene che l’elemento decisivo che ha spinto l’Assemblea costituente ad emanare una legge contro il neofascismo (l. 3 dicembre 1947, n. 1546, che incriminava “chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualsiasi forma di partito o movimento, che, per l’organizzazione militare e paramilitare o per l’esaltazione o l’uso di mezzi violenti di lotta, persegue finalità proprie del disciolto partito fascista”) fu l’inaspettato successo elettorale del Msi all’elezioni amministrative romane del 5 novembre 1947. Alla XII disposizione transitoria e finale si giunge attraverso un iter legislativo che, partendo dal r.d. 704 del 1943 – deliberante la soppressione del Partito nazionale fascista, mediante il dl n. 195 del 1945, riguardante la “punizione dell’attività fascista nell’Italia liberata” e contenente sanzioni penali per chi “ricostituisce, sotto qualsiasi forma o denominazione, il partito fascista ovvero ne promuove la ricostituzione”, perviene nel 1947 al Trattato di Pace tra l’Italia e le potenze alleate e associate, che obbligava il nostro Paese a non permettere “in territorio italiano, la rinascita di organizzazioni fasciste, siano esse politiche, militari o militarizzate” e, infine, appunto, alla legge n. 1546 del 1947.

<sup>51</sup> Cfr. il Resoconto sommario n. 39 della seduta della Prima sottocommissione del 19 novembre 1946 (indicato da P. VIRGA, *Il partito nell’ordinamento giuridico*, Giuffrè, Milano, 1948).

<sup>52</sup> Per questa interpretazione, si veda G. CORSO, *Ordine pubblico nel diritto amministrativo*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, ol. X, Utet, Torino, 1995, 444-445 e A. BALDASSARRE, *Diritti inviolabili*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XI, Istituto dell’Enciclopedia italiana, Roma, 1989, 14. Cfr. su tale questione G. AZZARITI, *La Costituzione e i suoi critici. Riflessioni sul diritto mite*, in *Diritto pubblico*, 1999, 173, il quale, in modo molto più problematico, premettendo che la Costituzione pluralista si regge «solo su se stessa», avverte che i rischi degenerativi insiti in sistemi aperti alle critiche dei suoi nemici inibiscono letture del diritto che possano presupporre una sorta di “antropologia positiva”.

deve il collegamento esplicito tra il carattere antifascista dell'intera Costituzione<sup>53</sup> e la XII disposizione transitoria e finale; afferma quest'ultimo, infatti, che nel suo essere, la nostra, una Costituzione "presbite"<sup>54</sup>, proiettata verso il futuro<sup>55</sup>, essa attribuisce un carattere oggettivo e permanente al divieto volto a impedire la riorganizzazione di movimenti politici che si ricolleghino all'esperienza storica del fascismo italiano.

Sono considerazioni, queste, che delegittimano torsioni riduttive<sup>56</sup> del significato della XII disposizione transitoria e finale e che accompagnano la valorizzazione dei contenuti della

---

<sup>53</sup> Cfr. altresì P. GROSSI, *La costituzione italiana quale espressione di un tempo giuridico post-moderno*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 2013, 607 ss. Si veda anche Assemblea costituente, La Pira seduta dell'11 marzo 1947. A fondare necessità storica e significato della nuova costituzione democratica anche Togliatti pone una netta e irrevocabile cesura con quell'ordinamento costituzionale che "per arrestare la marcia in avanti della nuova classe dirigente, uscita dalle classi lavoratrici" aveva consentito che "il fascismo compisse la sua criminale opera di distruzione dei beni più preziosi della Nazione". Cfr. V. ONIDA, (a cura di), *L'ordinamento costituzionale italiano dalla caduta del fascismo all'avvento della Costituzione repubblicana. Testi e documenti con due saggi introduttivi sul periodo costituente e sulla costituzione L'ordinamento costituzionale cit.*, citando questo dibattito, l'autore sottolinea come la volontà di dare vita ad una costituzione antifascista emerga nelle norme speciali e derogatorie che precludono qualsiasi reviviscenza dell'esperienza del ventennio (XII disp.) e nella "cura con cui si vollero circondare di garanzie le libertà che il fascismo aveva cancellato, e si volle creare un ordinamento in grado di evitare ritorni di autoritarismo (fattore, questo, non estraneo all'ispirazione fortemente garantista della Carta)". Cfr. anche S. ROSSI, B. PEZZINI (a cura di), *I giuristi e la Resistenza. Una biografia intellettuale del Paese*, Franco Angeli, Milano, 2016.

<sup>54</sup> Assemblea costituente, Calamandrei seduta del 4 marzo 1947.

<sup>55</sup> Così G. D'ELIA, *Disposizione XII*, in CELOTTO-BIFULCO-OLIVETTI (a cura di), *Commentario alla costituzione*, Utet, Torino, 2006, 2787.

<sup>56</sup> S. BELLOMIA, *Manifestazioni fasciste e XII disposizione transitoria della Costituzione*, cit. 1672. Ricostruzioni orientate ad agganciare la XII disposizione a un ciclo storico concluso sono state proposte in chiave riduttiva. Per alcuni autori si tratterebbe addirittura di norma di valore transeunte. Si vedano L. PICCARDI, *Relazione*, in *Un adempimento improrogabile, Atti del Convegno giuridico sull'attuazione della XII norma finale della Costituzione*, Firenze, 1961, 46 ss. e G. BALLADORE PALLIERI, *Diritto costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1972. L'autore, in questo ultimo caso, distingue il divieto non transitorio di chiamare fascista un partito e il divieto (comunque non temporalmente definito) rivolto ai partiti che intendano perpetrare la tradizione del partito fascista; V. CRISAFULLI, *I partiti nella Costituzione*, in *Studi per il ventesimo anniversario dell'Assemblea costituente*, Vallecchi, Firenze, 1969, II, 131. Come sottolinea U. DE SIERVO, *Attuazione della Costituzione e legislazione antifascista*, cit. ha inciso su tali interpretazioni l'accentuazione dell'art. 17 del Trattato di pace che imponeva di non permettere la rinascita di organizzazioni fasciste. L'autore osserva come in realtà la decisione di adottare quello che poi è divenuto il comma 1 della XII disposizione transitoria e finale fu presa in piena autonomia prima che il Trattato fosse adottato e comunque non obbligava alla sua inserzione nella Carta Fondamentale. Tale interpretazione è rigettata anche dal Tribunale di Roma, Ordinanza del 16 Giugno 1973, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1973, 2561 ss. in cui legge: "diversa interpretazione sulla transitorietà della XII disposizione non può essere suggerita dalla sua origine. Invero, l'art. 17 del Trattato di Pace non stabilisce alcun termine per l'obbligo dell'Italia di impedire la rinascita delle organizzazioni fasciste; al contrario, il richiamo al pericolo della soppressione dei diritti democratici del popolo da parte di tali organizzazioni rafforza il convincimento che l'Assemblea costituente, che tali diritti andava enunciando, abbia voluto garantire la Repubblica italiana contro il predetto pericolo in qualunque momento si fosse presentato". Si veda anche C. MORTATI, *Disciplina dei partiti politici nella Costituzione italiana*, cit. 41 ss. In generale, pur non potendo approfondire compiutamente il tema nell'ambito del presente commento, si è consapevoli di come la tensione intellettuale del dibattito giuridico e politico rispetto al tema dell'antifascismo sia stata molto influenzata dai differenti cicli storici che hanno interessato la società italiana e che hanno visto, a partire dagli anni 2000 – con la legittimazione dei gruppi post-fascisti e con la retorica della Costituzione "a-fascista" – una rinviogorita discussione dottrinale volta a recuperare, attraverso la "riscoperta" di autori

Costituzione, rendendo evidente il legame ancora oggi inscindibile tra l'esclusione del fascismo da quella dialettica pluralistica che più di tutto connota un regime democratico e il sistema che la Carta fondamentale è andata a costituire<sup>57</sup>.

Tale disposizione spoglia, dunque, "l'ideologia fascista della garanzia costituzionale delle libertà"<sup>58</sup> e, in conseguenza di ciò, legittima misure preventive e repressive di ogni attività, sia individuale che associata, ispirata a un sistema riconducibile a tale regime.

Eventuali limitazioni della libertà di manifestazione del pensiero<sup>59</sup>, di riunione e di associazione – quali quelle che la ricorrente nel caso da cui trae origine la sentenza in commento assume lese – oltre ai vincoli specifici che scaturiscono dalle norme puntuali che quelle stesse situazioni riconoscono<sup>60</sup> – discendono, quindi, proprio dalla XII disposizione transitoria e finale in sé considerata<sup>61</sup>: essa risulta già bilanciata con le libertà democratiche<sup>62</sup> e, pertanto, in base a ciò, legittimamente deroga "a qualunque norma costituzionale che preveda diritti il cui esercizio possa favorire la riorganizzazione del partito fascista"<sup>63</sup>.

La XII disposizione transitoria e finale, osserva il Tar Piemonte, va interpretata "quale norma che enuncia un principio o indirizzo generale, la cui portata non può stabilirsi se non nel quadro integrale delle esigenze politiche e sociali da cui fu ispirata"<sup>64</sup>. Dichiarare di aderire ai valori della

---

del secondo dopo guerra, il senso proprio, il più possibile attualizzato, del carattere antifascista della Carta fondamentale.

<sup>57</sup> N. BOBBIO, *Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche*, cit. 167.

<sup>58</sup> P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIV, 1974, 470.

<sup>59</sup> P. BARILE, *Libertà di manifestazione del pensiero*, cit., 470; cfr. anche C. FIORE, *I reati di opinione*, Cedam, Padova, 1972, 82; assimila le limitazioni della legislazione antifascista alla libertà di manifestazione del pensiero a quelli in generale relativi ai reati di opinione P. PETTA, *Le associazioni incostituzionali*, in *Giurisprudenza italiana*, 1973, 663 ss.

<sup>60</sup> R. BORRELLO, *Movimenti neofascisti e difesa della democrazia*, 1422.

<sup>61</sup> Ciò emerge in particolar modo con la sentenza n. 15 del 1973: "nessun raffronto è dato istituire tra la norma denunciata e gli artt. 17 e 21 Cost. È evidente infatti che non può sostenersi la illegittimità costituzionale di una norma legislativa che attui il disposto della XII disposizione transitoria, la quale, in vista della realizzazione di un ben determinato scopo, pone dei limiti all'esercizio dei diritti di libertà enunciati dagli invocati precetti costituzionali".

<sup>62</sup> A. PIZZORUSSO, *Disp. XII*, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO (a cura di) *Commentario alla Costituzione*, Zanichelli, Bologna – Roma, 1995, 199, che afferma come la verifica della costituzionalità delle soluzioni attuative previste dal legislatore può solo essere condotta, al più, dal punto di vista della ragionevolezza intrinseca della norma e della proporzionalità del mezzo allo scopo. Cfr. B. PEZZINI, *Attualità e attuazione della XII disposizione finale: la matrice antifascista della Costituzione repubblicana*, cit., 1388.

<sup>63</sup> S. VINCIGUERRA, *Fascismo (sanzioni)*, cit., 920 ss. Critici sull'estensione della portata della XII disposizione transitoria e finale alla libertà di manifestazione del pensiero C. ESPOSITO, *Nota senza titolo*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1958, 958 ss.; S. BELLOMIA, *Manifestazioni fasciste e XII disposizione transitoria della Costituzione*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1973, 1673 ss.; M. BON VALSASSINA, *Apologia di fascismo, divieto di riorganizzazione del partito fascista e libertà di manifestazione del pensiero*, in *Foro italiano*, 1957, 952.

<sup>64</sup> Tar Piemonte, 18 aprile 2019.

Costituzione, ma non a quelli dell'antifascismo e della Resistenza, soprattutto, quando, come nel caso in esame, ci si riferisca all'occupazione di beni pubblici per essere destinati, se pur temporaneamente, a uso privato – ossia, ad attività di propaganda politica di uno specifico movimento o partito - implica incorrere in una contraddizione insanabile e non riconoscere come il rifiuto del fascismo sia una necessità ontologica costitutiva della democrazia italiana.

## 5. Considerazioni conclusive

Il Parlamento europeo, il 25 Ottobre 2018, approva una risoluzione relativa all'aumento della violenza neofascista in Europa in cui ricorda che “l'ideologia fascista e l'intolleranza sono sempre associate a un attacco alla democrazia stessa”<sup>65</sup>.

Proprio a quella ideologia, Casa Pound – in nome e per conto della quale la ricorrente agisce – dichiara apertamente di richiamarsi.

Il divieto di riorganizzazione del partito fascista assume, alla luce di quanto si è detto e nel complessivo quadro della Costituzione repubblicana, un significato più ampio che la qualifica in modo permanente e che introduce un limite di carattere ideologico programmatico<sup>66</sup> alla pratica politica; nel porlo, però, non si contrappone ai principi fondamentali della stessa Costituzione, ma anzi li conferma, esaltando il rapporto antitetico<sup>67</sup> che esiste tra l'ordine democratico e tale tipo di regime<sup>68</sup>.

Non è, dunque, irragionevole che l'amministrazione comunale – a cui è demandata la disciplina dell'occupazione del suolo pubblico, sia in ordine alla individuazione dei presupposti che alla

---

<sup>65</sup> Tra i considerando più rilevanti si può leggere: “considerando che, come sancito dall'articolo 2 TUE, l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto; [...] che gruppi neofascisti fanno uso e abuso dei nostri strumenti democratici per diffondere odio e violenza; [...] che la maggior parte di questi gruppi esclude dalla società determinati gruppi o individui; che queste organizzazioni usano spesso un linguaggio aggressivo nei confronti dei gruppi minoritari e cercano di giustificarsi invocando il principio della libertà di parola; che il diritto alla libertà di parola non è assoluto”.

<sup>66</sup> P. RIDOLA, *Partiti politici*, in *Enciclopedia del diritto*, 1982, 113.

<sup>67</sup> N. BOBBIO, *Dal fascismo alla democrazia. I regimi, le ideologie, le figure e le culture politiche*, Baldini e Castoldi, Milano, 1997, 10.

<sup>68</sup> C. MORTATI, *Lezioni di diritto costituzionale italiano e comparato*, Edizioni ricerche, Roma, 1961, 87-88; cfr. anche G. BRUNELLI, *Struttura e limiti del diritto di associazione politica*, Giuffrè, Milano, 1991, 215.

determinazione del canone – richieda<sup>69</sup>, al fine di valutare la meritevolezza dell’interesse dedotto, una dichiarazione di impegno al rispetto dei valori costituzionali così intesi. In tal senso, afferma il Tar Piemonte, “dichiarare di aderire ai valori della Costituzione”, ma non a quelli che “alla Costituzione hanno dato origine e che sono ad essa sottesi, implicitamente ed esplicitamente, significa vanificare il senso stesso dell’adesione”.

Nel negare, quindi, la concessione dello spazio richiesto, il Comune di Rivoli bilancia correttamente l’interesse privato della ricorrente a svolgere attività di propaganda politica con quello pubblico<sup>70</sup> a che ciò avvenga nel doveroso e consapevole rispetto dei principi alla base dell’ordinamento democratico; tali conclusioni appaiono ancora più ragionevoli se, come nel caso in esame, la porzione di suolo che la ricorrente intendeva occupare è in Via Fratelli Piol, via pubblica – come rileva il Tar – di forte valenza evocativa perché intestata a martiri della Resistenza e dell’antifascismo.

In un contesto di rinvigorito attivismo di gruppi neofascisti, è costantemente necessario affermare quei principi che hanno dato origine, dopo vent’anni di dittatura, al nostro ordinamento costituzionale, ribadendo che unità e identità nazionale si fondano su questa premessa valoriale e che il movimento di resistenza italiana ne è la radice<sup>71</sup> e ricordando che un’involuzione di tipo autoritario non è il frutto casuale di eventi storici irripetibili, ma è una sempre immanente minaccia in un sistema politico liberal – democratico<sup>72</sup>. Non appare corretto, oggi, dire che la XII disposizione transitoria e finale “sta dove sta”, “perché si è voluto con la sua collocazione implicitamente sottolineare che il fascismo è il passato e il passato non ritorna”<sup>73</sup>.

---

<sup>69</sup> Con una dichiarazione che, secondo il Tar Piemonte non appare comunque scevra da qualche ridondanza.

<sup>70</sup> La concessione di suolo pubblico “esige sempre e comunque una decisione ponderata in ordine al bilanciamento dell’interesse pubblico con quelli privati eventualmente confliggenti, di cui dare conto nella motivazione, stante il loro carattere discrezionale, con la conseguenza che la P.A., prima di concederla, deve, attraverso apposita istruttoria, effettuare una accurata ricognizione degli interessi coinvolti”. T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 25 luglio 2017 n. 8934 Cons. St., sez. V, 1 aprile 1989, n. 180; per la più recente cfr T.A.R. (Umbria, sez. I, 11/01/2017, n. 88).

<sup>71</sup> P. MARSOCCHI, *Uguaglianza e memoria del legame costituzionale*, in [www.costituzionalismo.it](http://www.costituzionalismo.it), n. 3/2017.

<sup>72</sup> È evidente che l’Assemblea costituente, nel porre in essere un’aprioristica scriminante nei riguardi dei soli movimenti neofascisti, sembra aver ritenuto che in una società che si voleva modificare attraverso la realizzazione dei nuovi principi costituzionali, ma che aveva mantenuto una continuità di ordinamento statale pur nel mutamento del regime politico, nonché una struttura economica non radicalmente dissimile da quella precedente, sarebbe stato troppo pericoloso l’ulteriore esercizio di una tolleranza nei riguardi delle forze politiche neo fasciste. U. DE SIERVO, *Attuazione della Costituzione e legislazione antifascista*, cit. 3277. Cfr. anche L. PALADIN, *Fascismo (diritto costituzionale)*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XVI, Giuffrè, Milano, 1967, 888.

<sup>73</sup> M. LUCIANI, *Antifascismo e nascita della Costituzione*, cit., 191.

Il radicarsi dell'esperienza fascista “in un passato ormai giudicato non consente, infatti, di indulgere nella libertà dell'errore”<sup>74</sup>, permettendo di invocare diritti, quali la libera manifestazione del pensiero, o quelle di riunione e associazione, che trovano il proprio fondamento, in un sistema pluralista, nella dialettica democratica.

Proprio da questa dialettica il partito e l'ideologia fascista sono stati esclusi dopo essere stati sottoposti, con esito negativo, a un vaglio storico<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup> C. MORTATI, *Costituzionalità del disegno di legge per la repressione dell'attività fascista*, cit. 15-16.

<sup>75</sup> C. MORTATI, *Costituzionalità del disegno di legge per la repressione dell'attività fascista*, cit., 15-16.